

COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI E LISTE DI ATTESA

- 1- Compartecipazione servizi semi-residenziali
 - 1.a.- Modulo disabili
 - 1.b. - Modulo anziani

- 2- Compartecipazione Servizi Residenziali Anziani

- 3- Accesso al contributo economico fondo non autosufficienza per assistente familiare

- 4- Accesso al contributo per Teleassistenza

- 5- Soglia d'accesso al servizio domiciliare

- 6- Liste di attesa per:
 - 6.a. – Contributi economici per assistenti familiari

 - 6.b.- Assistenza domiciliare

 - 6.c. - Centro diurno- modulo disabili

 - 6.d. - Residenza Sanitaria Anziani

1.

Compartecipazione Servizio semi-residenziale

Finalità

Le strutture semiresidenziali hanno lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e il recupero o il mantenimento delle capacità di ciascun ospite secondo un progetto individuale predisposto in maniera integrata dalle UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale).

1.a Modulo disabili

I soggetti che beneficiano della frequenza ai centri diurni partecipano al costo della retta, determinato dall'indicatore I.S.E.E., come segue:

- a) situazione economica entro la soglia del minimo vitale, nessun contributo;
- b) situazione economica entro il doppio del minimo vitale fino al 50% della retta stabilita a carico dell'utente;
- c) per i redditi superiori la retta stabilita sarà a totale carico dell'utente.

In caso di persona che viva sola è fatta richiesta di contribuzione ai parenti tenuti agli alimenti nella misura sotto indicata:

- fino al 50% del costo del servizio per i soggetti con un reddito entro il doppio della soglia prevista dall'art.3 del presente regolamento, con redditi superiori la compartecipazione alla spesa sarà totale.

1b. Modulo anziani

Nei servizi semiresidenziali si considera la situazione economica del solo assistito, definita in base all'ISEE estratto da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico; tale ISEE estratto dovrà tenere conto della situazione reddituale patrimoniale delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali. Quindi la compartecipazione inciderà solo sulla parte ISEE eccedente la soglia di esenzione totale.

2.

**Compartecipazione alla quota sociale
da parte dell'utente nelle strutture residenziali**

2.1 Premessa:

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli artt. 2,3,4,5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi artt. 30, 31, 34 e 38; nel quadro delle funzioni delegate dal D.P.R. 616/77;

ALLEGATO B

In applicazione dell'art.47 della L.R.41 del 24/02/2005, dell'art.14 della L.R. n.66 del 18/12/2008 e dell'atto d'indirizzo per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.385 del 11/05/2009;

La L.R. 41/2005 all' art. 47 prevede che "il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130".

Tale valutazione della situazione economica, secondo il principio dell' "universalismo selettivo", serve per definire l'entità della compartecipazione e non costituisce criterio selettivo per accedere al sistema integrato delle prestazioni o per determinarne la esclusione.

La L.R. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza" all'art. 14 e l'Atto d'indirizzo per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.385 del 11/05/2009 stabiliscono le modalità i livelli differenziati di reddito e patrimoniali per la compartecipazione da parte dell'assistito ai costi, non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), delle prestazioni indicate nel Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) dall'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'art. 11 della suddetta L.R. 66/2008.

Verrà richiesta la corresponsione da parte dell'assistito della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l'insieme di prestazioni erogate, qualora lo stesso assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.

In ogni caso la compartecipazione richiesta all'assistito non potrà superare il 100% del costo della prestazione al netto dei LEA (quota sanitaria stabilita).

2.2.Destinatari:

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8,11, 13 della LR 66/2008, i destinatari del presente regolamento sono ultra65enni e disabili per i quali la Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) abbia effettuato la valutazione del bisogno secondo gli indici definiti dalla normativa regionale, prevedendo nel Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) l'ingresso nelle strutture residenziali come definite dalla normativa.

2.3 Definizione della situazione reddituale e patrimoniale

In applicazione dell'art. 14 comma 2 lettera c), per i servizi residenziali, limitatamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, la quota di compartecipazione è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado (figli).

Il calcolo verrà effettuato come segue:

Beneficiario:

viene calcolato l'ISEE estratto del beneficiario (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali); non esiste soglia di esenzione né soglia di non esenzione. Il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della retta al netto dei LEA (quota sociale).

Qualora l'ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% di tale quota, si valuta anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado, come segue:

- si calcola l' ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali); si applica a ciascuno la soglia minima di esenzione, come sotto specificato ("soglie di esenzione"). In base all'ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto delle soglie di esenzione succitate), si calcola la quota di compartecipazione in riferimento al coefficiente di corrispondenza fra la somma degli ISEE estratti e la relativa quota di compartecipazione.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con la quale si documenta la situazione economica al fine del calcolo dell'ISEE, si compila una volta all'anno salvo il caso che l'assistito intenda far registrare una situazione più favorevole che riduca il proprio ISEE o qualora l'Ente erogatore richieda la presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata, in quanto quella presentata si riferiva ai redditi percepiti nell'anno precedente.

In particolare, in caso di una riduzione delle entrate provenienti da redditi da lavoro verificatasi durante l'anno in corso, le persone soggette a valutazione della situazione economica e patrimoniale possono presentare una richiesta motivata di variazione, al fine di riconsiderare l'importo della compartecipazione dovuta dal beneficiario.

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito verrà comunicata a:

- assistito stesso,
 - suo familiare, qualora quest'ultimo abbia provveduto a presentare l'istanza contenente la segnalazione del bisogno di cui all'art. 9 della L.R. 66/2008,
 - eventuali soggetti di cui all'art. 10 "Pubblica tutela" della L.R. 41/2007
- . alla struttura residenziale

2.4 Quota garantita

La quota garantita, per le proprie spese personali non deve essere inferiore ad un sesto (1/6) dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS relativo all'anno in corso. In casi particolari la quota da lasciare alla persona ricoverata può essere valutata, per ogni caso, da parte dell'Assistente Sociale in base alle esigenze documentate del singolo beneficiario. Nel caso in cui all'ISEE estratto dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con handicap

ALLEGATO B

permanente grave o invalidità superiore al 66%) si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito, quale quota garantita. In ogni caso la quota garantita da lasciare in disponibilità dell'assistito non può essere inferiore a 1/6 dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.

2.5 Soglie di esenzione

La soglia di esenzione per i servizi residenziali si applica esclusivamente per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado, in quanto la cifra corrispondente all'ISEE estratto dell'assistito viene completamente utilizzata per l'abbattimento del costo della retta al netto dei LEA, fatta salva la quota garantita.

Sono fissate più soglie di esenzione totale per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto, come di seguito fissate:

reddito	esenzione	max
-	16.000,00	0
5.000,00	16.000,00	0
10.000,00	16.000,00	0
16.000,00	16.000,00	0
16.001,00	20.000,00	3
20.001,00	7.500,00	5
25.000,00	7.500,00	10
30.001,00	3.500,00	12
32.000,00	3.500,00	14
34.000,00	3.500,00	16
36.000,00	3.500,00	18
38.000,00	3.500,00	20
39.909,21	-	56,09

Nei casi in cui il nucleo familiare sia monoreddito, con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente, possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al familiare convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente.

ALLEGATO B

In questo caso si applica all'assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE pari al 125% del trattamento minimo della pensione INPS.

Per tutte le tipologie di prestazioni, come definite all'art.7 comma2 della L.R. 66/2008, è fissata una soglia di non esenzione, oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione. Tale soglia è pari a :

6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS per i servizi residenziali di cui alle lettere d) e e) dell' art. 7 comma 2 (per il 2009 pari a € 39.909,22.

Quindi:

Il riparto della quota residua verrà calcolata come rapporto tra la quota residua e l'ISEE del coniuge e dei parenti in linea retta di 1° grado al netto della esenzione tabella di cui all'atto di indirizzo n° 385 moltiplicato per la base del calcolo di ogni componente.

Per non gravare eccessivamente sul reddito familiare dei tenuti agli alimenti viene determinata la quota massima imputabile ai medesimi secondo la tabella sopra riportata. La parte eccedente sarà a carico del servizio pubblico.

2.6 Computo delle indennità di natura previdenziale e assistenziale

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. b) della L.R 66/2008 per il calcolo della quota di compartecipazione relativa a prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale dell'assistito, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Per quanto concerne le indennità di natura previdenziale e assistenziale, sono dovuti dall'assistito anche gli arretrati relativi alle mensilità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale.

In questi casi, pertanto, al momento del pagamento degli arretrati, dovrà essere rivalutata in modo coerente la situazione economica e patrimoniale dell'assistito e, nei casi di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) della L.R. 66/2008, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Considerando che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dell'assistito, queste risorse saranno completamente utilizzate per il pagamento della retta (fatta salva la "quota garantita" da lasciare in disponibilità all'assistito, di cui al paragrafo 2).

Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della retta al netto dei LEA, la compartecipazione sulla parte residuale è calcolata attraverso l'ISEE e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 66/2008.

2.7 Coefficienti di corrispondenza

Per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima

d'esenzione e di soglia massima di non esenzione, si ritiene opportuno utilizzare un coefficiente di corrispondenza fra i singoli ISEE e le relative quote di compartecipazione. E' fatto salvo il principio secondo cui la quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non può in ogni caso superare il costo delle prestazioni/servizi di cui egli usufruisce.

2.8 Corresponsione della quota

Della corresponsione della quota di compartecipazione è responsabile, nei confronti dell'Ente competente, il solo assistito, in linea con il dettato dell'art. 14 comma 3 della L.R. 66/2008, che precisa che: "resta salva la facoltà per gli Enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento".

I familiari come sopra individuati, tenuti al pagamento dell'integrazione della retta, dovranno sottoscrivere un impegno di pagamento su apposita modulistica.

2.9 Richiesta, decorrenza e durata delle provvidenze

La richiesta della compartecipazione al pagamento della quota sociale deve essere presentata da parte dell'interessato su apposito modulo presso gli uffici competenti corredata da tutta la documentazione e in particolare: ISEE del solo assistito, documentazione delle indennità previdenziali e assistenziali percepite, ISEE del coniuge e dei figli, se presenti, e limitatamente al caso che l'assistito non copra con proprie risorse l'intero costo della quota sociale, PAP contenente indicazione di prestazione residenziale.

L'importo di compartecipazione definito, ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento.

Può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio economiche o familiari, che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare entro trenta giorni o sulla base di accertamenti di ufficio.

Comunque annualmente la quota di compartecipazione sarà oggetto di revisione

2.10 Controlli e verifiche

Su ogni dichiarazione presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento l'Ente erogatore effettuerà verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato .

Nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si avvierà il procedimento penale previsto dall'art. 496 del Codice Penale.

2.11 RICOVERI TEMPORANEI E SOLLIEVO

a) Il ricovero temporaneo è finalizzato ad offrire alla persona assistita e alla famiglia un inserimento residenziale programmato in presenza dell'inadeguatezza ambientale temporanea.

b) Il ricovero post-acuzie per urgenza è finalizzato a uno dei seguenti obiettivi:

1 – rispondere a situazioni imprevedibili a carattere di urgenza che richiedono un inserimento tempestivo in RSA, per le quali l'UVM non ha la possibilità di effettuare una valutazione e predisporre il PAP nel tempo richiesto dall'eccezionalità dell'evento;

2 – consentire le dimissioni ospedaliere difficili, offrendo all'UVM il tempo necessario per la valutazione, qual'ora la condizione di non autosufficienza presente al momento della dimissione non consente il rientro a domicilio.

c) Il ricovero di sollievo è finalizzato ad offrire alla famiglia l'opportunità di alleggerire per un periodo determinato di tempo lo stress e l'impegno di cura, consentendo il recupero sul piano fisico e psicologico e l'opportunità di potersi dedicare ad altre incombenze familiari e/o personali. Tali ricoveri possono essere stabiliti nel PAP come occasionali o periodici.

3.

Accesso al contributo economico fondo non autosufficienza per assistente familiare

3.1 Destinatari

Persone ultra sessantacinquenni che si trovano per la prima volta in condizioni di complessità sociosanitaria e che necessitano di valutazione integrata.

Persone ultra sessantacinquenni già valutati non autosufficienti in situazione complessa che necessitano di integrazione economica nel PAP.

3.2 Finalità

Il contributo è finalizzato obbligatoriamente all'instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo con un assistente familiare, (può essere anche un familiare purché assicurato), ovvero all'acquisto di un servizio analogo di assistenza familiare da organizzazioni e imprese.

3.3 Valutazione della gravità e del bisogno assistenziale

L'erogazione del contributo è legata al bisogno assistenziale definito dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) secondo una scala di 5 livelli di isogravità, di cui al Piano di Assistenza Personalizzato (PAP). Al punto 3.2 sono specificati, sulla base dell'intensità assistenziale i tre livelli corrispondenti.

La gravità delle condizioni di non autosufficienza che danno diritto alla concessione del contributo devono configurarsi, come:

- ✓ Ad alta intensità assistenziale, relative a soggetti in condizione di elevata dipendenza con isogravità 5 come stabilita nel PAP.
- ✓ Ad alta intensità assistenziale, relative a soggetti in condizione di elevata dipendenza con isogravità 4 come stabilita nel PAP.
- ✓ Di media intensità assistenziale, relative a soggetti in condizione di minore dipendenza e bisogno socio-sanitario con isogravità 3 come stabilita nel PAP.

In tutti i casi deve essere presente un contratto di lavoro che preveda un minimo di ore assicurate pari a 24 settimanali per assistenti familiari extracomunitari e 15 ore

settimanali per assistenti familiari comunitari e/o per acquisto di un servizio analogo di assistenza familiare da organizzazioni e imprese.

3.4 Formulazione del Piano di Assistenza personalizzato

Le necessità assistenziali derivanti dalla valutazione del bisogno complesso dell'anziano non autosufficiente e il riconoscimento del diritto alla erogazione del contributo, verranno formulati durante la seduta della UVM e saranno contenute nel PAP.

Il riconoscimento del diritto alla erogazione del contributo e la sua entità sono successivi alla proposta da parte dell'UVM e subordinati alla sottoscrizione del PAP da parte dell'utente e/o del familiare di riferimento (care giver), oltre alla accettazione del presente regolamento.

Il beneficiario del contributo può fruire di altre prestazioni assistenziali, sia sociali che sanitarie, se previste dal PAP, ad eccezione del caso di inserimento in dell'anziano in RSA e/o in Centro Diurno.

3.5 Monitoraggio Verifica e valutazione dell'intervento

La soddisfazione dell'utente è monitorata attraverso un questionario consegnato al beneficiario o al familiare di riferimento al momento della sottoscrizione del PAP

La valutazione complessiva dell'intervento verrà effettuata dalla UVM al momento della revisione del progetto previsto dal PAP.

3.6 Definizione del contributo economico

L'importo massimo del contributo erogabile si articola nel seguente modo:

Nelle situazioni di Alta intensità assistenziale con isogravità 5, fino a: Euro 600,00 al mese.

Nelle situazioni di Alta intensità assistenziale con isogravità 4, fino a: Euro 500,00 al mese

Situazioni di Media intensità assistenziale, con isogravità 3 fino a: Euro 400,00 al mese.

Nel caso che l'anziano sia beneficiario dell'assegno di accompagnamento e/o altra entrata risarcitoria la somma così percepita viene aggiunta alla somma del reddito ISEE.

Nel caso che l'anziano beneficiario riceva la "comunicazione di liquidazione" da parte dell'INPS dopo l'erogazione del contributo da parte dell' SdS è tenuto a trasmettere alla Società della Salute copia della comunicazione di liquidazione dell' INPS entro 10 gg. dal ricevimento della stessa.

In tal caso l'importo del contributo sarà sospeso per i mesi relativi alla riscossione degli arretrati e solo al termine delle somme percepite dall'INPS sarà ricalcolato secondo la nuova condizione economica.

La mancata comunicazione della liquidazione dell'INPS comporterà il recupero delle somme riscosse indebitamente per vie legali.

L'importo effettivamente riconoscibile varia in considerazione della situazione economica dell'utente, definita tramite l'ISEE (Indicatore Situazione Economica

ALLEGATO B

Equivalente), determinato in applicazione delle modalità previste dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, e dalle indicazioni regionali.

Eventuali successive modifiche, integrazioni o specificazioni alla normativa suddetta si intendono immediatamente richiamate dal presente regolamento, laddove applicabili senza necessità di modifiche al regolamento stesso. I limiti di reddito stabiliti sono riferiti al tetto INPS per il diritto al trattamento minimo (rivalutato annualmente dall'Ente stesso) che per l'anno 2015 corrisponde a € 13.061,88 quale tetto minimo e € 26.123,76, quale tetto massimo .

L'ISEE preso in considerazione è quello relativo al solo utente.

In caso di ISEE inferiore o uguale a € 13.061,88 (e che non siano percepite altre somme mensili), il contributo, calcolato in un importo pari al massimale mensile stabilito, è interamente erogabile (salvo detrazione di cui al punto 6.4.).

Per una capacità economico finanziaria compresa fra € € 13.061,88 e € 26.123,76, sarà erogato un contributo inversamente proporzionale all'aumentare del reddito (come precisato al punto 6.4) secondo la seguente formula - $(\text{ISEE massimo} - \text{ISEE persona}) \times \text{contributo massimo} / (\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo})$, i centesimi saranno arrotondati all' unità superiore.

Qualora la capacità economico finanziaria sia superiore a € 23.042,24 non sarà erogato alcun contributo. Contributi erogabili inferiori a € 50,00 saranno arrotondati a questa cifra.

3.7 Procedura di erogazione del contributo

Entro massimo 3 mesi dalla data della seduta UVM in cui è stato indicato le P.A.P. il contributo ed il relativo livello di appartenenza, il beneficiario farà pervenire al responsabile del caso la seguente documentazione:

- attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da un ente preposto della persona non autosufficiente;
- attivazione di un regolare contratto di lavoro con un assistente familiare o di acquisto da un'organizzazione o un'impresa di un servizio analogo di assistenza familiare.

Il mancato rispetto nella consegna della documentazione, di cui al regolare contratto di lavoro, porterà alla revoca della concessione del beneficio.

La regolarità contrattuale prevede che:

- ✓ l'assistente familiare, secondo il testo del CCNL di riferimento, in vigore, sia inquadrata nei livelli che, fra le mansioni, prevedono che sia addetto ad " assistere persona non autosufficiente" ;
- ✓ la copertura oraria, prevista dal contratto, non sia inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.

La documentazione che il beneficiario consegnerà al responsabile del caso, dovrà contenere: copia del contratto di lavoro in corso, dove si evidenzino: data di assunzione, inquadramento contrattuale, orario di lavoro e retribuzione; o copia di contratto di

acquisto da un'organizzazione o un'impresa di un servizio analogo di assistenza familiare.

Nel caso di contratto diretto tra l'anziano o suo familiare e l'assistente familiare, il contributo economico è erogabile a fronte di regolare contratto e successivamente di ricevuta del pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, connessi con il rapporto di lavoro.

Nel caso di acquisto del servizio da organizzazioni e imprese il contributo economico è erogabile a fronte di regolare fattura, rilasciata da parte della organizzazione o impresa che assicura il servizio.

3.8 Liquidazione del contributo

La SdS, all'atto del ricevimento della documentazione, avvia la fase di Liquidazione.

3.9 Decorrenza di erogazione del contributo

Il contributo decorre dall'inizio del mese successivo a quello in cui viene concesso; in ogni caso dall'inizio del mese successivo alla data di stipula di un regolare contratto di lavoro con l'assistente familiare o di acquisto di un regolare servizio da associazioni o imprese.

3.10 Cessazione della erogazione del contributo

Il contributo cessa:

- ✓ In caso di decesso della persona avente diritto, dal mese successivo alla data della morte.
- ✓ In caso di trasferimento della residenza in un Comune fuori dalla competenza della SdS

In caso di cessazione del contratto di lavoro dell'assistente familiare, l'erogazione del contributo potrà riprendere alla presentazione del nuovo contratto di lavoro stipulato con l'assistente familiare.

In caso di cessazione del contratto di acquisto di un servizio di assistenza familiare da organizzazioni e imprese, l'erogazione del contributo potrà proseguire alla presentazione di un nuovo contratto di acquisto di servizi stipulato con organizzazioni e imprese.

- ✓ In caso di ingresso definitivo dell'assistito in una struttura residenziale e/o semiresidenziale.
- ✓ In caso di mutata condizione economica che preveda il superamento del tetto di reddito o di percezione di entrate economiche percepite a qualsiasi titolo.
- ✓ Su richiesta espressa da parte dell'utente.
- ✓ Verificato il mancato rispetto dei vincoli di utilizzo del contributo e dell'accordo sottoscritto con il PAP.

3.11 Formazione e Qualificazione dell' assistente familiare

ALLEGATO B

Entro massimo tre mesi dalla data della seduta UVM in cui è stato concesso il contributo, il beneficiario è tenuto a far pervenire al responsabile del caso una copia del curriculum formativo e professionale dell'assistente familiare assunta o, impiegata presso il suo domicilio, questo al fine di predisporre interventi che sostengano e incentivino la qualificazione delle persone che offrono servizi di assistenza familiare, anche sottoforma di attività di tutoraggio, attraverso personale qualificato.

3.12 Validità del PAP

Il PAP è rinnovabile a seguito di apposita valutazione da parte della UVM circa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti nei termini previsti nel PAP stesso. Al momento del rinnovo viene effettuata, con le stesse modalità previste per la concessione, anche la revisione dell'importo del contributo concesso, sulla base della situazione economica aggiornata.

4.

Accesso al contributo per Teleassistenza

4.1. Destinatari di questo servizio sono gli anziani con situazioni di dipendenza parziale o totale e gli adulti inabili totalmente o parzialmente, che vivono soli o in nuclei familiari i cui componenti risultano essere a loro volta persone anziane o inabili.

La situazione di dipendenza o di criticità può anche essere temporanea.

Possono accedere anche persone autonome che vivono da sole che a causa di condizioni morbose o funzionali sono quotidianamente a rischio.

4.2.Modalità di accesso. L'utente o suo familiare o conoscente, potrà inoltrare una richiesta di valutazione al Punto Insieme che recepisce la domanda e inoltra all'UVM.

L'UVM prevederà una valutazione dei bisogni della persona ed in seguito stilerà un progetto di intervento.

Potrà quindi essere previsto un buono servizio, sotto forma di contributo economico individuale, da spendere presso le Associazioni accreditate.

Le modalità di contribuzione al servizio sono stabilite in base al regolamento dell'accesso ai servizi sociali secondo le seguenti tabelle,

Minimo vitale per anno		Tetto I.S.E.E	Acceso servizi domiciliari
Assegno sociale INPS	Importo Mese	Importo annuo	Importo doppio assegno sociale
Anno 2015	€ 502,38	€ 6.028,56	€ 13.061,88

ALLEGATO B

Isee	Utente Quota di compartecipazione mensile anno 2015	Quota a carico ASL buono servizio
Da € 0.00 a € 6.028,56	€ 0.00	€60.00
Da € 6.028,56 A €13.061,88	€30.00	€30.00
Da 13.061,88 oltre	€60.00	€0.00

5.

Soglia di accesso al servizio domiciliare

L'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a disposizione dai Comuni Associati della SDS Val di Cornia a favore di persone che vivono in condizioni economiche precarie, stabilite in base al tetto INPS per il diritto al trattamento minimo (rivalutato annualmente dall'Ente stesso) che per l'anno 2015 corrisponde a € 13.061,88.

6.

Lista d'attesa

6.a Lista d'attesa per erogazione del contributo economico per assistente familiare. Modalità di formazione della graduatoria.

In base alle disponibilità economica del finanziamento assegnato dalla Regione Toscana e ai progetti disposti dalla Zona Val di Cornia, è prevista una graduatoria per l'accesso al contributo stesso in base ai criteri individuati nella scheda seguente:

SITUAZIONE FAMILIARE DI _____

NATO IL _____ RESIDENTE A: _____

DATA _____

1) Fragilità rete familiare

a) N. componenti figli: punti 0 - 3

ALLEGATO B

n. 0 figlio = punti 3
n. 1 figli = punti 2
n. 2 figli = punti 0

b) N. componenti nucleo familiare COLLABORANTE: punti 0 – 5

n. 0 = punti 5
n. 1 = punti 3
n. 2 = punti 2
n. 3 = punti 0

c) Altro soggetto portatore di handicap e/o non autosufficiente e/o inabile

SI = Punti 5
NO= Punti 0

2) **Stress care givers (valore CBI fino a 96) 0 – 5**

0 – 30 = punti 0
31 -60 = punti 2
61 – 96 = punti 5

Totale punti_____

6.b CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DI PRIORITA' (ASSISTENZA DOMICILIARE)

SITUAZIONE FAMILIARE	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
Soggetto che vive solo	Autocertificazione	5
Convivente con una o più persone (ad esclusione dei figli)	Autocertificazione	4
Convivente con il solo coniuge che presenta patologie che rendono difficoltoso l'accudimento	Autocertificazione	5
Convivente con il solo	Autocertificazione	3

ALLEGATO B

coniuge in grado di accudimento		
Soggetti con figli (conviventi e non) non in grado di accudimento	Autocertificazione	2
Soggetto con figli (conviventi e non) in grado di accudimento, anche parziale	Autocertificazione	0

GODIMENTO E USO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
Importo utilizzato per intero per assistenza personale	Autocertificazione dettagliata rispetto all'utilizzo	4
Importo utilizzato parzialmente per assistenza personale	Autocertificazione dettagliata rispetto all'utilizzo	2
Importo non utilizzato per assistenza personale	-	0

SITUAZIONE ECONOMICA	DOCUMENTAZIONE	punteggio
Inferiore a € 6.028,56 (per 2015 da rivalutare)	Attestazione isee in corso di validità	2
Tra € 6.028,56 € 13.061,88 (per 2015 da rivalutare)	Attestazione isee in corso di validità	1

BARRIERE ARCHITETTONICHE	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
Insuperabili	Relazione sociale	4
superabili	Relazione sociale	2

SITUAZIONE ABITATIVA	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
pessima	Relazione sociale	3
Normale/modesta	Relazione sociale	2
buona	Relazione sociale	1
ottima	Relazione sociale	0

ALLEGATO B

UTILIZZO DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI TERRITORIALI	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
NESSUNO	Relazione sociale	5
1	Relazione sociale	3
Più DI 1	Relazione sociale	0

PATOLOGIA E DISABILITA'	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
GRAVISSIMA	Scheda di valutazione N.A.	5
grave	Scheda di valutazione N.A.	2
Medio/grave	Scheda di valutazione N.A.	1

6.c CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DI PRIORITA' (Centro Diurno Modulo Disabili)

SITUAZIONE FAMILIARE	N. COMPONENTI	DOCUMENTAZIONE E COMPROVANTE	PUNTEGGIO
SOGGETTO SOLO	0	AUTOCERTIFICAZIONE	5
COMPONENTE ADULTI VALIDI	1	AUTOCERTIFICAZIONE	4
	2	AUTOCERTIFICAZIONE	3
	3	AUTOCERTIFICAZIONE	2
	4	AUTOCERTIFICAZIONE	1
	OLTRE	AUTOCERTIFICAZIONE	0
COMPONENTE ADULTI NON VALIDI		AUTOCERTIFICAZIONE CON ALLEGATO DOCUMENTO COMPROVANTE LA CONDIZIONE	2

GODIMENTO E USO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
Importo utilizzato per	Autocertificazione	4

ALLEGATO B

intero per assistenza personale	dettagliata rispetto all'utilizzo	
Importo utilizzato parzialmente per assistenza personale	Autocertificazione dettagliata rispetto all'utilizzo	2
Importo non utilizzato per assistenza personale	-	0

SITUAZIONE ECONOMICA	DOCUMENTAZIONE	punteggio
Inferiore a € 6.028,56 (per 2015 da rivalutare)	Attestazione isee in corso di validità	2
Tra € 6.028,56 € 13.061,88 (per 2015 da rivalutare)	Attestazione isee in corso di validità	1

BARRIERE ARCHITETTONICHE	DOCUEMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
Insuperabili	Relazione sociale	4
superabili	Relazione sociale	2

SERVIZI GIA' ATTIVATI	DOCUEMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
Nessun servizio	Relazione sociale	4
Assistenza domiciliare o infermieristica, o riabilitativa, o ausili, o trasporto	Relazione sociale	2
Centro diurno	Relazione sociale	0

6.d CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DI PRIORITA' (Residenza Sanitaria Assistenziale)

- Valutazione della situazione assistenziale sanitaria (V.Indice di Valutazione Globale)
- Valutazione situazione sociale (V.Scheda sociale)

L'ordine di inserimento in graduatoria è determinato dal punteggio rilevato attraverso la Scheda Sociale. A parità di punteggio rilevato con scheda sociale, determina priorità nell'inserimento la scheda sanitaria. A parità di punteggio sociale sanitario, determina priorità la data di inserimento in lista d'attesa.

- INDICE DI VALUTAZIONE

ALLEGATO B

GLOBALE

- 1) CAPACITA' DI MOVIMENTO
- | | |
|--------------------------------------|-----|
| cammina autonomamente | 0 |
| cammina con bastone o altro supporto | 10 |
| cammina con l'aiuto di altra persona | 25 |
| seduto in carrozzina | 50 |
| allettato | 100 |
- 2) STATO MENTALE
- | | |
|--|-----|
| parla e comprende | 0 |
| comprende soltanto | 25 |
| non comprende | 75 |
| comportamento aggressivo e pericoloso per se e/o gli altri o problematiche psichiatriche gravi (come da relativa scheda) | 100 |
- 3) ORIENTAMENTO TEMPORO - SPAZIALE
- | | |
|-----------------------------|----|
| orientato | 0 |
| parzialmente orientato | 25 |
| disorientato frequentemente | 50 |
| stabilmente disorientato | 75 |
- 4) FUNZIONI SENSORIALI
- | | |
|---|----|
| apparentemente normali o con deficit ben corretto | 0 |
| deficit uditivo o visivo grave | 30 |
| deficit uditivo e visivo grave | 70 |
- 5) CONTROLLO DEGLI SFINTERI
- | | |
|--|-----|
| controllo completo | 0 |
| incontinenza urinaria episodica | 5 |
| incontinenza urinaria notturna | 25 |
| incontinenza urinaria diurna | 30 |
| portatore di catetere a permanenza | 50 |
| incontinenza doppia (urinaria e fecale) | 100 |
- 6) PIAGHE DA DECUBITO
- | | |
|-------------------------------|-----|
| assenti | 0 |
| superficiali (stadio I e II) | 25 |
| profonde (stadio III) | 75 |
| profonde (stadio IV) | 100 |
- 7) ALIMENTAZIONE

ALLEGATO B

indipendente	0
mangia solo pasti già preparati	25
necessita di aiuto (deve essere imboccato)	50

8) IGIENE PERSONALE E ABBIGLIAMENTO	
autonomia e sufficienza completa	0
necessita di aiuto e/o supervisione	25
deve essere lavato e vestito	50

9) RITMO SONNO VEGLIA	
regolare	0
irrequietezza notturna	10
sonnolenza diurna e irrequietezza notturna	25
completa alterazione (inversione del ritmo)	75

10) CONDIZIONI DI SALUTE	
buona salute, non necessita di cure mediche	0
necessita di cure mediche saltuarie a domicilio	5
necessita di cure mediche settimanali a domicilio	25
necessita di cure mediche quotidiane	75

COGNOME _NOME _

OPERATORE ___COORD.INF.CO_____


b) Scheda Sociale.

SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE DI:

1) Anziano solo senza parente tenuti per legge agli alimenti : punti 10

No	<input type="checkbox"/>	Si	a. reddito inadeguato a garantire la sussistenza e l'assistenza necessaria:	si	punti 10
				no	punti 0
			b. situazione abitativa non idonea (mancanza di alloggio o alloggio gravemente antigienico):	si	punti 5
				no	punti 0
			c. condizioni di isolamento e solitudine:	si	punti 5
				no	punti 0

2) Anziani con nucleo familiare inadeguato ad assicurare l'assistenza domiciliare necessaria
in cui è presente altro soggetto bisognoso di assistenza (soggetto portatore di handicap ,
anziano non autosufficiente o adulto inabile) : **punti 7.**

- No Si
- a. reddito inadeguato a garantire la sussistenza e l'assistenza necessaria: si punti 10
no punti 0
- b. situazione abitativa non idonea (mancanza di alloggio o alloggio gravemente antigienico):
si punti 5
no punti 0
- c. condizioni di isolamento e solitudine:
si punti 5
no punti 0
- 

3) Anziano con nucleo familiare inadeguato a garantire l'assistenza : **punti 5**
(graduatoria interna a questa categoria)

- a. numero familiari validi collaboranti all'assistenza :
nessuno o uno : punti 5
due: punti 2
tre o più: punti 0
- b. adeguatezza del reddito personale e del nucleo familiare ad acquisire il supporto necessario per assistere l'anziano:
si: punti 0
no: punti 10
- c. grado di stress familiare legato alla presenza dell'anziano ed al compito assistenziale:
elevato: punti 5
medio o basso: 0
- d. grado di conflittualità presente tra i componenti il nucleo familiare
relativamente alla presenza dell'anziano e del compito assistenziale:
elevato: punti 5
medio o basso: 0

OPERATORE Assistente Sociale _____